Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Marted, 19 giugno 1928 - Anno VI — Numero 142

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	[illegible]	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	1[illegible]	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	[illegible]	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	[illegible]	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne me fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I splementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicem 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Cirale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare vementi alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qulasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni rêve al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinalin breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, ile aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, iguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del posta, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di te derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la pstituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realido la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della geità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempiù rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale puòre ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per insen, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FA A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1713.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1250.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle *B*, *C*, *D*, *E*);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'anno finanziario 1928-29, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1928-29, ad anticipare in conto corrente a quello per le Colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di L. 3,000,000.

Art. 3.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero, nei bilanci coloniali, nelle assegnazioni per spese di carattere civile e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: «Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie».

Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi a pareggio dei bilanci coloniali, inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, ed alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali medesimi.

Art. 4.

I contributi dello Stato per le spese delle Colonie sono stabiliti, per l'esercizio 1928-29, nelle seguenti somme:

1° Tripolitania	L.	145,419,250
2° Cirenaica	»	154,096,250
3° Eritrea	»	17,439,250
4° Somalia	»	55,015,250

Art. 5.

Gli articoli di bilancio indicati nella tabella *F*, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai Governatori delle Colonie di effettuare trasporti di fondi fra i vari articoli di spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse)	2,630,000 —
2	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio - Assegni agli addetti ai Gabinetti - Spese per Consigli e Commissioni	135,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex-impiegati e loro famiglie	21,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale ed a funzionari di altre amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	112,000 —
5	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 —
6	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale	90,000 —
7	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	31,500 —
8	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	46,000 —
9	Spesa per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	584,000 —
10	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria)	16,000 —
11	Spese casuali	25,000 —
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		3,692,500 —
	Spese per servizi speciali.	
13	Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale - Sovvenzioni ad istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	185,000 —
14	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	18,000 —
15	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo	18,000 —
16	Spese politiche segrete	50,000 —
17	Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche	1,300,000 —
18	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi	680,000 —
		2,251,000 —
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni ordinarie (Spesa fissa)	600,000 —
20	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	40,000 —
		640,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Fondo a disposizione per spese civili nelle Colonie.	
21	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed alla eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie	950,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
22	Indennità di caroviveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, art. 188 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).	140,000 —
	Spese diverse.	
23	Quota parte corrispondente agli interessi della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2155 - Terza delle quaranta annualità)	128,833.15
	Contributi alle Colonie a pareggio dei bilanci.	
24	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania	145,419,250 —
25	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica	154,096,250 —
26	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea	17,439,250 —
27	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia	55,015,250 —
		371,970,000 —
	Assegnazioni straordinarie alle Colonie.	
28	Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Colonia Eritrea per l'esecuzione di opere necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua (R. decreto 22 novembre 1925, n. 2193) (Spesa ripartita - Terza delle quattro rate)	3,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Rimborso di somme anticipate.	
29	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea, per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Terza delle quaranta annualità)	30,608.85

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	3,602,500 —
Spese per servizi speciali	2,251,000 —
Debito vitalizio	640,000 —
Fondo di riserva per le Colonie	950,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	7,533,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	140,000 —
	Spese diverse	128,833.15
	Contributi a pareggio dei bilanci delle Colonie	371,970,000 —
	Assegnazioni straordinarie alle Colonie	3,000,000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	375,238,833.15
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Rimborso di somme anticipate	30,608.85
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	375,269,442 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	382,802,942 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	382,772,333.15
	Categoria II. — Movimento di capitali	30,608.85
	Totale generale	382,802,942 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA *B.*

BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

Stato di previsione dell'entrata della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	13,700,000 —
2	Proventi dei monopoli	22,540,000 —
3	Tasse varie	4,250,000 —
4	Proventi postali e telegrafici	3,450,000 —
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501)	10,730,000 —
6	Imposte indirette	930,000 —
7	Entrate diverse	1,700,000 —
8	Aggio sull'oro	16,000,000 —
9	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
10	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		73,300,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributo dello Stato.	
11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	145,419,250 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Entrate diverse.	
12	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	per memoria
	Costruzione di strade ferrate.	
13	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato col R. decreto 8 aprile 1923, n. 964)	5,000,000 —
		150,419,250 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
14	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	per memoria
15	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	per memoria
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
16	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (art. 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	per memoria
17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopra citato)	per memoria

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	73,300,000 —
	Totale entrate ordinarie effettive	73,300,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributo dello Stato	145,419,250 —
	Entrate diverse	—
	Costruzione di strade ferrate	5,000,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	—
	Categoria III. — Contabilità speciali	—
	Totale entrate straordinarie	150,419,250 —
	Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie)	223,719,250 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive	223,719,250 —
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	—
	Categoria III. — Contabilità speciali	—
	Totale generale	223,719,250 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stato di previsione della spesa della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	8,700,000 —
2	Personale provvisorio funzionari indigeni: assegni ed indennità fisse	9,200,000 —
3	Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi	1,000,000 —
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale, e alle loro famiglie	60,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in effettivo servizio nella Colonia	120,000 —
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione dei locali - Spese telegrafiche	550,000 —
7	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia	40,000 —
8	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli amministrativi, politici e municipali della Colonia	80,000 —
9	Assegni a capi notabili indigeni, ad ex pensionati ed ex impiegati turchi	350,000 —
10	Spese per le guardie locali	2,000,000 —
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
12	Spese segrete	85,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
13	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	300,000 —
14	Spese di liti	60,000 —
15	Spese casuali	48,000 —
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie	*per memoria*
		22,618,000 —
	Spese per i singoli servizi.	
17	Uffici di Governo - Spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici	750,000 —
18	Servizio dei monopoli (Spesa d'ordine)	8,800,000 —
19	Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	1,250,000 —
20	Servizi economici e finanziari, dogane, imposte e tasse - Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi - Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia	200,000 —
21	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	100,000 —
22	Servizi di colonizzazione, agrario, meteorologico, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione agraria - Concorsi, studi ed esperimenti relativi	4,000,000 —
23	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	200,000 —
24	Servizi giudiziari e di notariato	150,000 —
25	Servizi fondiari	30,000 —
26	Servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	50,000 —
27	Servizio di pubblica sicurezza	50,000 —
28	Servizio dei Reali carabinieri; casermaggio	100,000 —
29	Servizi carcerari	1,400,000 —
30	Servizi sanitari	1,000,000 —
31	Servizi archeologici	40,000 —
32	Servizi scolastici	500,000 —
33	Servizi postali ed elettrici	600,000 —
34	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	4,750,000 —
		23,970,000 —
	Restituzioni diverse.	
35	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine)	100,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
36	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	50,000 —
37	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	300,000 —
		350,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
38	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, compresi gli appartenenti alla M. V. S. N.	52,500,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
39	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi, e alle loro famiglie	3,000 —
40	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	30,000 —
41	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani)	1,000,000 —
42	Servizio commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario - Foraggio	49,489,000 —
43	Servizio sanitario (spese pei ricoverati negli stabilimenti di cura)	2,500,000 —
44	Rimonta e spese per quadrupedi	1,200,000 —
45	Servizio del Genio - Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale	5,887,000 —
46	Servizio di Artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari	2,000,000 —
47	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico - lubrificanti e carburanti	6,113,000 —
48	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	8,000,000 —
49	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	800,000 —
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.	
50	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	3,000,000 —
51	Pane e viveri, in contanti - Vestiario di uso speciale - Spese generali	330,000 —
52	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti	2,000,000 —
		134,852,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
53	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84	*per memoria*
54	Spese eccezionali di carattere politico e spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse	300,000 —
55	Spese di rappresentanza	80,000 —
56	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	500,000 —
57	Spese per l'accertamento dei diritti fondiari: assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	*per memoria*
58	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	*per memoria*
59	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico; assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	500,000 —
60	Opere idrauliche	800,000 —
61	Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, n. 1130; Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa)	1,745,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
62	Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche . .	*per memoria*
63	Spese per la ricostituzione di dotazioni di automezzi per i servizi civili	200,000 —
		4,125,000 —
	Spese militari.	
64	Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa)	900,000 —
65	Indennità caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili	2,800,000 —
66	Spese per bande armate irregolari	1,600,750 —
67	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia e per espropriazioni di immobili e per risarcimento di danni	5,000,000 —
68	Spese per assegni agli ufficiali, impiegati, operai, truppa italiana e indigena in soprannumero, comprese le spese per viveri, vestiario, casermaggio, combustibile e foraggio .	20,903,500 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
69	Spese per la costruzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiali, alloggi militari, ecc.	1,500,000 —
		32,704,250 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Costruzione di strade ferrate.	
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato col R. decreto 8 aprile 1923, n. 964.	
70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Spesa ripartita) (9ª delle 10 rate)	5,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
71	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
		—
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
72	Spese per conto di terzi (art. 68 ordinamento amministrativo contabile per le colonie: R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	*per memoria*
73	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 155 ordinamento sopracitato)	*per memoria*
		—

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	22,618,000 —
	Spese per i singoli servizi	23,970,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Restituzioni diverse	100,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	350,000 —
		47,038,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	134,852,000 —
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica	
	Totale spese effettive ordinarie	181,890,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	4,125,000 —
	Spese militari	32,704,250 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale	
	Costruzione di strade ferrate	5,000,000 —
	Totale spese effettive straordinarie	41,829,250 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	—
	Categoria III. — Contabilità speciali	—
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	223,719,250 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	223,719,250 —
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	—
	Categoria III. — Contabilità speciali	—
	Totale generale	223,719,250 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

APPENDICE AL BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

BILANCIO DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA

Stato di previsione dell'entrata per le Ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1,200,000	
	B) Bagagli	90,000	
	C) Merci	2,210,000	
			3,500,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		137,000 —
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio.	100,000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi	5,000	
	C) Ricuperi diversi	60,000	
			165,000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
			per memoria
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio		50,000 —
	Totale della parte ordinaria		3,852,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
6	Fondo di dotazione ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194		200,000 —
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale		*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:		
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	*per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili	*per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario	*per memoria*	
	D) Diversi	*per memoria*	
			per memoria
	Totale della parte straordinaria		200,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.		
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34 delle norme approvate col R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194)		*per memoria*
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino		*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino		—
	Totale generale della entrata		4,052,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		344,000	
	B) Diverse		50,000	
				394,000 —
2	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	274,000		
	2. Convogli (scorta treni)	155,000		
			429,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		2,000	
	C) Diverse		20,000	
				451,000 —
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		296,000	
	B) Combustibile		550,000	
	C) Materie per pulizia ed untura		79,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		30,000	
	E) Diverse		10,000	

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	440,000		
	2. Materie, materiali e diverse	370,000	810,000	1,775,000 —
4	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		538,000	
	B) Diverse		60,000	598,000 —
5	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		10,000	
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 regolamento personale)		114,000	
	C) Diverse		175,000	299,000 —
	Totale § 1			3,517,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore			5,000 —
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento			47,000 —
8	Rinnovamento delle traverse			173,000 —
9	Rinnovamento del materiale rotabile			110,000 —
	Totale § 2			335,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	§ 3. — *Spese accessorie.*	
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°)	3,852,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194	200,000 —
12	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria	200,000 —
	TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.	
15	Acquisto di materiali e forniture diverse pel magazzino	*per memoria*
16	Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino	—
	Totale generale della spesa	4,052,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

BILANCIO DELLA CIRENAICA.

Stato di previsione dell'entrata della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	9,300,000 —
2	Proventi dei monopoli	11,500,000 —
3	Tasse sugli affari	3,000,000 —
4	Proventi postali, telegrafici e telefonici	3,200,000 —
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare ed altri tributi diretti	6,000,000 —
6	Entrate diverse	1,800,000 —
7	Aggio sull'oro	11,600,000 —
8	Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
9	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		46,400,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi dello Stato.	
10	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	154,096,250 —
	Entrate diverse.	
11	Rimborso di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
	Costruzione di strade ferrate.	
12	Assegnazione straordinaria, proveniente dall'anticipazione allo Stato da parte della Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato dal R. decreto 8 aprile 1923, n. 964)	5,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
13	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
14	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
		—

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
15	Aziende carcerarie (colonie agricole)	110,000 —
16	Stabilimenti sanitari (ospedali)	1,600,000 —
17	Autoparco civile	2,000,000 —
18	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	*per memoria*
19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
		3,710,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Entrate proprie della Colonia	46,400,000 —
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Contributi dello Stato	154,096,250 —
Costruzione di strade ferrate	5,000,000 —
Entrate diverse	*per memoria*
Totale entrate straordinarie effettive	159,096,250 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Categoria II. — Movimento di capitali	—
	Categoria III. — Contabilità speciali	3,710,000 —
	Totale entrate reali	209,206,250 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	205,496,250 —
Categoria II. — Movimento di capitali	—
Categoria III. — Contabilità speciali	3,710,000 —
Totale entrate reali	209,206,250 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stato di previsione della spesa della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	6,000,000 —
2	Personale provvisorio e funzionari indigeni - Assegni ed indennità fisse	7,700,000 —
3	Indennità di equipaggiamento - Indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi	800,000 —
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale, ed alle loro famiglie	60,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in effettivo servizio nella Colonia	120,000 —
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	400,000 —
7	Spese postali e telegrafiche	300,000 —
8	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della Colonia	70,000 —
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali	150,000 —
10	Assegni a capi notabili; a pensionati e ad ex-impiegati turchi	1,600,000 —
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
12	Spese segrete	85,000 —
13	Spese per il servizio permanente di polizia confinaria	150,000 —
14	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	300,000 —
15	Spese di liti	3,000 —
16	Spese casuali	33,000 —
17	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica (decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363)	*per memoria*
		17,796,000 —
	Spese per i singoli servizi.	
18	Uffici di Governo - Spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici	1,100,000 —
19	Servizi dei monopoli (Spesa d'ordine)	3,200,000 —
20	Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	1,100,000 —
21	Servizi tasse, dogane e delegazione tesoro	60,000 —
22	Scuola d'arte e mestieri	200,000 —
23	Servizio economico Servizio agrario, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione economica - Concorsi - Studi ed esperimenti relativi - Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	3,000,000 —
24	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	350,000 —
25	Servizi giudiziari e di notariato	125,000 —
26	Servizi fondiari	100,000 —
27	Servizi di pubblica sicurezza	165,000 —
28	Servizio dei carabinieri Reali. Casermaggio e piccola manutenzione dei locali	200,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
29	Servizi carcerari	1,000,000 —
30	Servizi sanitari	1,000,000 —
31	Servizi archeologici	150,000 —
32	Servizi scolastici	258,000 —
33	Servizi postali ed elettrici	600,000 —
34	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	2,300,000 —
35	Spese per la Coorte territoriale della M. V. S. N.	50,000 —
		14,958,000 —
	Restituzioni diverse.	
36	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine)	40,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
37	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	1,000,000 —
38	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	*per memoria*
		1,000,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
39	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena compresi gli appartenenti alla M.V.S.N.	56,377,000 —
40	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non ricuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani)	1,000,000 —
41	Servizio di commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, foraggio	52,603,250 —
42	Servizio sanitario (spese per ricoverati negli stabilimenti di cura)	700,000 —
43	Rimonta e spese per quadrupedi	700,000 —
44	Servizio del Genio (manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale)	2,000,000 —
45	Servizio di artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari	1,500,000 —
46	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico, lubrificanti e carburanti	9,000,000 —
47	Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia	1,000,000 —
48	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento di Tobruk	736,000 —
49	Sussidi al personale civile dell'Amministrazione militare	5,000 —
50	Premi di operosità e di rendimento al personale civile dell'Amministrazione militare	25,000 —
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.	
51	Assegni agli ufficiali e sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena	2,500,000 —
52	Pane e viveri in contanti - Vestiario - Spese generali di uso speciale	500,000 —
53	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione - Alloggiamenti ed affitti - Laboratori, carreggio, lubrificanti, carburanti, ecc.	4,000,000 —
		132,646,250 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
54	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84	*per memoria*
55	Bande irregolari indigene - Spese per il servizio di polizia e di sicurezza nei territori delle tribù	9,000,000 —
56	Spese eccezionali di carattere politico	800,000 —
57	Spese straordinarie di rappresentanza	80,000 —
58	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	250,000 —
59	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, 15 giugno 1919, n. 1130; e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) (Spesa fissa).	1,263,000 —
60	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	2,000,000 —
61	Esplorazioni archeologiche - Spese per scavi; materiale scientifico ed artistico, acquisto di pubblicazioni	100,000 —
62	Costruzione e sistemazione di linee telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche - Spese per materiali	250,000 —
63	Spese per acquisto di materiale automobilistico	200,000 —
64	Spesa di ricostruzione economica della Colonia	6,500,000 —
		20,443,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese militari.	
65	Indennità di caro-viveri a favore di ufficiali e di sottufficiali e del personale civile dell'Amministrazione militare, ai sensi del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa)	613,000 —
66	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in Colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore	3,000,000 —
67	Indennità di caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari (R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1389)	2,000,000 —
68	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia, per espropriazione d'immobili e per risarcimento di danni	5,000,000 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
69	Spesa per la costituzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiale, alloggi militari, ecc.	3,000,000 —
		13,613,000 —
	Costruzione di strade ferrate.	
	Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato dal R. decreto 8 aprile 1923, n. 964.	
70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale di trazione - Spesa ripartita - 9ª delle dieci rate	5,000,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
71	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
72	Aziende carcerarie (colonie agricole)	110,000 —
73	Stabilimenti sanitari (ospedali)	1,600,000 —
74	Servizio automobilistico civile	2,000,000 —
75	Spese per conto di terzi	*per memoria*
76	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
		3,710,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	17,796,000 —
	Spese per i singoli servizi	14,958,000 —
	Restituzioni diverse	40,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	1,000,000 —
		33,794,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	132,646,250 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	166,440,250 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	20,443,000 —
	Spese militari	13,613,000 —
	Costruzione di strade ferrate	5,000,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	39,056,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	—
	Categoria III. — Contabilità speciali	3,710,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	209,206,250 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Denominazione	Competenza
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	205,496,250 —
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	—
Categoria III. — Contabilità speciali	3,710,000 —
Totale spese reali	209,206,250 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

APPENDICE AL BILANCIO DELLA CIRENAICA

BILANCIO DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA CIRENAICA.

Stato di previsione dell'entrata per le Ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI – Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1,000,000	
	B) Bagagli	175,000	
	C) Merci	2,600,000	3,775,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		55,000 —
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2,000	
	B) Ricuperi diversi	48,000	50,000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	*per memoria*	*per memoria*
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		1,000,000 —
	Totale parte ordinaria		4,880,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
6	Fondo di dotazione ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194		100,000 —
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale		*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:		
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	*per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili	*per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario	*per memoria*	
	D) Diversi	*per memoria*	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		100,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		4,980,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.	
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34 delle norme approvate con R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194)	*per memoria*
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino	*per memoria*
	Totale gestione del magazzino	—
	Totale generale dell'entrata	4,980,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		240,000	
	B) Diverse		15,000	
				255,000 —
2	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	375,000		
	2. Convogli (scorta treni)	160,000		
			535,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		10,000	
	C) Diverse		10,000	
				555,000 —
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale locomozione		220,000	
	B) Combustibile		1,220,000	
	C) Materie per pulizia ed untura		77,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		80,000	
	E) Diverse		3,000	

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	330,000		
	2. Materie, materiali e diverse .	170,000		
			500,000	
				2,100,000 —
4	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		724,000	
	B) Diverse		381,000	
				1,105,000 —
5	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali .		25,000	
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 del regolamento del personale)		80,000	
	C) Diverse		60,000	
				165,000 —
	Totale del § 1 . . .			4,180,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore .			12,000 —
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . .			38,000 —
8	Rinnovamento delle traverse			300,000 —
9	Rinnovamento del materiale rotabile			350,000 —
	Totale del § 2 . . .			700,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	§ 3. — *Spese accessorie.*	
10	**Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione**	*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1°, 2° e 3°) . . .	4,880,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 —
12	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . .	*per memoria*
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	100,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4,980,000 —
	TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.	
15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino .	*per memoria*
16	Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino . . .	—
	Totale generale delle spese . . .	4,980,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA D.

BILANCIO DELL'ERITREA.

Stato di previsione dell'entrata dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	8,400,000 —
2	Tasse di consumo e privative	333,200 —
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,900,000 —
4	Tasse sugli affari e proventi notarili	852,550 —
5	Proventi di beni demaniali	996,000 —
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui redditi mobiliari	1,575,000 —
7	Tributi	2,000,000 —
8	Proventi di stabilimenti sanitari	1,100,000 —
9	Entrate diverse	3,226,300 —
10	Proventi eventuali	500,000 —
11	Concorsi nelle spese di mantenimento dell'Ospizio italiano alla Mecca e dell'Istituto di biologia marina	45,000 —
12	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	*per memoria*
13	Ricchezza mobile e contributo centesimo di guerra (R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504)	1,115,000 —
		22,043,050 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi dello Stato.	
14	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	17,439,250 —
	Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie.	
15	Assegnazione per provvedere a riparazioni ed all'ampliamento del porto di Massaua (R. decreto 22 novembre 1925, n. 2193) (Spesa ripartita)	3,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Movimento debiti e crediti.	
16	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80 regolamento amministrativo e contabile approvato con R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	*per memoria*
	Magazzino generale.	
17	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (art. 244 regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
18	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	22,043,050 —
	Totale del Titolo I. — Entrate ordinarie	22,043,050 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato	17,439,250 —
	Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie	3,000,000 —
	Totale della Categoria I. — Parte straordinaria	20,439,250 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti	*per memoria*
	Magazzino generale	*per memoria*
	Esercizio ferroviario	*per memoria*
	Totale della Categoria II	—
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	20,439,250 —
	Totale generale dell'entrata	42,482,300 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	42,482,300 —
	Categoria II. - Movimento di capitali	*per memoria*
	Totale generale dell'entrata	42,482,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stato di previsione della spesa dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese pel Governo e per i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale	3,550,000 —
2	Personale avventizio - Assegni	2,110,000 —
3	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi)	882,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia	80,000 —
5	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia, ed alle loro famiglie	25,000 —
6	Servizio Economato e Cassa	512,750 —
7	Assegni a capi e notabili indigeni	508,000 —
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate	1,950,000 —
9	Spese varie di carattere politico	665,000 —
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
11	Spese segrete	85,000 —
12	Spese casuali	150,000 —
		10,542,750 —
	Spese per i singoli servizi.	
13	Spese per la giustizia	49,000 —
14	Servizi di carattere municipale	1,260,025.05
15	Servizio sanitario generale	1,594,680 —
16	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	949,600 —
17	Reclusorio e carceri giudiziarie	285,000 —
18	Agenzie commerciali in Etiopia	595,000 —
19	Istituto siero-vaccinogeno	429,500 —
20	Istituto di biologia marina	70,000 —
21	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	503,900 —
22	Servizi postali, telegrafici e telefonici	1,000,000 —
23	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina	500,000 —
24	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie	1,435,000 —
25	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	394,000 —
26	Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica, e per altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia (art. 2, lettere *b*, *c* e *d*, della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2601)	300,000 —
27	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	115,000 —
		9,489,705.05
	Restituzioni diverse.	
28	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	*per memoria*
	Esercizio ferrovie.	
29	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese militari.	
30	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni	11,860,000 —
31	Viveri - Vestiario - Spese generali	1,470,000 —
32	Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta	1,107,250 —
33	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali	1,058,000 —
34	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia (rimborso al Ministero della marina)	390,000 —
35	Servizio aeronautico (assegni in contanti ed in natura)	1,000,000 —
		16,885,250 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese civili.	
36	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi civili ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379, e successive modificazioni)	250,000 —
37	Spese per lavori di riparazione ed ampliamento del porto di Massaua (R. decreto 22 novembre 1925, n. 2193) (Spesa ripartita)	3,000,000 —
38	Contributo al Ministero della marina per l'impianto, a Massaua, di una stazione radiotelegrafica ad onda corta	100,000 —
39	Lavori pubblici vari	*per memoria*
40	Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448). Interessi	20,997.48
41	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	49,951.92
42	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui all'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 14ª annualità e 1° semestre della 15ª annualità su 2 milioni; 2° semestre della 13ª annualità e 1° semestre della 14ª annualità su un milione; 2° semestre 11ª annualità e 1° semestre 12ª annualità su L. 250,000; 2° semestre della 6ª annualità e 1° semestre della 7ª annualità su L. 450,000)	117,237.75
43	Servizio del prestito di 35 milioni per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (due quinti del 2° semestre della 4ª annualità e 1° semestre della 5ª annualità - Interessi)	536,265.52
44	Servizio del prestito per opere idrauliche nel fiume Gasc di cui al R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Interessi della 3ª annualità	128,833.15
		4,203,285.83
	Spese militari.	
45	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari	100,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
46	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento	924,736.07
47	Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448). 8ª annualità - Ammortamento	11,148.91
48	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765) - ammortamento - 2° semestre 14ª annualità e 1° semestre 15ª annualità su 2 milioni - 2° semestre 13ª annualità e 1° semestre 14ª annualità su un milione - 2° semestre 11ª annualità e 1° semestre 12ª annualità su L. 250,000 - 2° semestre 6ª annualità e 1° semestre 7ª annualità su L. 450,000	80,998.33

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
49	Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (4ª annualità su L. 35,000,000, costo della linea: art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119).	213,816.96
50	Servizio del prestito per opere idrauliche del fiume Gasc (2ª annualità su L. 3,000,000). R. decreto 23 ottobre 1915, n. 2155	30,608.85
	Movimento debiti e crediti.	
51	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (art. 80 regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Magazzino generale.	
52	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243 regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
53	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
		1,261,309.12

RIASSUNTO PER TITOLI.

ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese pel Governo e per i servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	10,542,750 —
Spese per singoli servizi	9,489,705.05
Spese militari	16,885,250 —
Totale spese ordinarie	36,917,705.05
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese civili	4,203,285.83
Spese militari	100,000 —
Totale Categoria I - Parte straordinaria	4,303,285.83
Categoria II. — Movimento di capitali - Estinzione di debiti	1,261,309.12
Totale spese straordinarie	5,564,594.95
Totale generale della spesa	42,482,300 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Categoria I. — Spesa effettiva (Parte ordinaria e straordinaria)	41,220,990.88
Categoria II. — Movimento di capitali	1,261,309.12
Totale generale della spesa	42,482,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

APPENDICE AL BILANCIO DELL'ERITREA.

BILANCIO DELLE FERROVIE DELL'ERITREA

Stato di previsione dell'entrata per le Ferrovie Eritree per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera	929,500	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta	247,500	
	C) Bagagli	121,000	
	D) Merci	4,730,000	
			6,028,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7,700 —
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	14,300	
	B) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			14,300 —
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie di esercizio		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria		6,050,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
6	Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		649,000 —
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia		*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		649,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		6,699,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie Eritree per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	A) Personale		154,000	
	B) Diverse		11,000	
				165,000 —
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	385,000		
	2. Convogli (scorta treni)	137,500		
			522,500	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		11,000	
	C) Diverse		16,500	
				550,000 —
3	Servizio trazione e veicoli			3,415,500 —
	A) Personale (locomozione).			
	B) Combustibile.			
	C) Lubrificanti e materie per pulizie.			
	D) Acqua.			
	E) Diverse.			
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale.			
	2. Materiale.			
4	Mantenimento e lavori			805,200 —
	A) Personale.			
	B) Diverse.			
5	Spese generali d'esercizio			176,000 —
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali.			
	B) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi.			
	C) Indennità di licenziamento al personale.			
	D) Spese varie ed impreviste.			
	E) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine).			
	Totale del § 1			5,111,700 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore			55,000 —
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile			602,800 —
	Totale del § 2			657,800 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	§ 3. — *Spese accessorie.*	
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione	280,500 —
	Totale del § 3	280,500 —
	Totale della parte ordinaria	6,050,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	243,138.14
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	363,000 —
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	*per memoria*
12	Servizio del prestito di L. 2,000,000 per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara e rimborso allo Stato dei due quinti della quinta annualità	42,861.86
	Totale della parte straordinaria	649,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	6,699,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA E.

BILANCIO DELLA SOMALIA.

Stato di previsione dell'entrata della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali	12,500,000 —
2	Proventi postali e radiotelegrafici	1,000,000 —
3	Tasse sugli affari	1,000,000 —
4	Tasse sui fabbricati e sui redditi mobiliari e sulle capanne	800,000 —
5	Tasse locali di mercato e diritti fissi	1,670,000 —
6	Proventi di gestioni speciali	1,180,000 —
7	Proventi di beni demaniali	800,000 —
8	Proventi eventuali	290,000 —
9	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
10	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare	2,000,000 —
		21,240,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi dello Stato.	
11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	55,015,250 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Assegnazioni per spese straordinarie.	
12	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	per memoria
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Movimento debiti e crediti.	
13	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'Amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	per memoria
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati	per memoria
		—
	Magazzini dell'Amministrazione coloniale.	
15	Riscossione di somme per la cessione a pagamento dei materiali, generi ed oggetti dei magazzini dell'Amministrazione coloniale	per memoria
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	21,240,000 —
	Totale delle entrate ordinarie effettive	21,240,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato	55,015,250 —
	Assegnazioni per spese straordinarie	—
	Totale delle entrate straordinarie effettive	55,015,250 —
	Totale generale delle entrate	76,255,250 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	76,255,250 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

3

Stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo e pei servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo. Stipendi e indennità coloniale	3,750,000 —
2	Personale straordinario metropolitano. Assegni	3,900,000 —
3	Personale indigeno. Assegni	3,900,000 —
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo zaptiè)	1,900,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in effettivo servizio nella Colonia	85,000 —
6	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale, e alle loro famiglie	20,000 —
7	Assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini - Indennità al Sultano di Zanzibar ed ai pensionati sudanesi residenti a Jonte (articoli 4 e 10 della convenzione di Londra 15 luglio 1924 per la cessione all'Italia dell'Oltre Giuba)	1,030,000 —
8	Spese varie di carattere politico	2,050,000 —
9	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
10	Spese segrete	175,000 —
11	Bande armate ed altre spese per la polizia del confine	5,330,000 —
12	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi	100,000 —
13	Equipaggiamento Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.	250,000 —
14	Acquisto e manutenzione di mobili, abbonamento a pubblicazioni; spese e concorsi per stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, e spese varie di ufficio	600,000 —
15	Concorsi vari per scopi coloniali	70,000 —
16	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	89,150 —
17	Spese casuali	60,000 —
		23,334,150 —
	Spese per i singoli servizi.	
18	Uffici di Governo - Spese di ogni genere per il funzionamento degli uffici - Acquisto e mantenimento di quadrupedi - Spese per il funzionamento del Magazzino generale	370,000 —
19	Servizi giudiziari e di notariato	35,000 —
20	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	700,000 —
21	Corpo zaptiè: assegni, indennità e spese varie	5,000,000 —
22	Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'ospedale civile « Giacomo De Martino »	2,000,000 —
23	Servizi portuali, doganali, tasse e spese pel funzionamento dei fari e fanali	500,000 —
24	Servizi scolastici, scuola d'arti e mestieri, asilo Meticci, ecc.	500,000 —
25	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale	1,100,000 —
26	Servizi zootecnici, comprese le spese di funzionamento dell'Istituto siero-vaccinogeno di Merca	500,000 —
27	Servizi postali, elettrici e contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche da esso gestite	2,300,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
28	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche; navigazione fluviale	2,000,000 —
29	Manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	1,908,000 —
30	Servizi urbani	500,000 —
31	Distillatori, frigoriferi e azienda elettrica di Chisimaio	350,000 —
32	Agenzia commerciale degli Arussi	240,000 —
		18,003,000 —
	Restituzioni diverse.	
33	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	60,000 —
	Esercizio ferrovie.	
34	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	680,000 —
	Spese militari.	
35	Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena	21,761,000 —
36	Viveri, vestiario e spese generali	2,924,000 —
37	Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta	974,000 —
38	Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc.	2,412,100 —
39	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	8,000 —
40	Mantenimento Regie navi nelle acque della Colonia (contributo al Ministero della marina)	500,000 —
		28,579,100 —
	Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.	
41	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa metropolitana e indigena	1,000,000 —
42	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile di aviazione; alloggiamento ed affitti; laboratorio; carreggio, lubrificanti e carburanti	1,000,000 —
		2,000,000 —
	Totale generale delle spese militari	30,579,100 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo e pei servizi civili.	
43	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) — Interessi	190,553.48
44	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi civili, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni	79,867.16
45	Spese per studi e rilievi topografici nel territorio della Somalia per la compilazione della carta 1 a 100,000	300,000 —
46	Spese straordinarie inerenti alla organizzazione dei servizi e allo sviluppo della Colonia	2,800,000 —
		3,370,420.64

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese militari.	
47	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari	90,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
48	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Ammortamento	138,579.36
	Movimento debiti e crediti.	
49	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
50	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
		—
	Magazzini dell'Amministrazione coloniale.	
51	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) pel rifornimento dei magazzini	*per memoria*
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	23,334,150 —
	Spese pei singoli servizi	18,003,000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Restituzioni diverse	60,000 —
	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	680,000 —
	Spese militari	30,579,100 —
	Totale spese ordinarie effettive	72,656,250 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e pei servizi civili	3,370,420.64
	Spese militari	90,000 —
	Totale spese straordinarie effettive	3,460,420.64
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	138,579.36
	Movimento debiti e crediti	*per memoria*
	Magazzini dell'Amministrazione coloniale	*per memoria*
	Totale parte straordinaria	3,599,000 —
	Totale spese reali	76,255,250 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	76,116,670.64
	Categoria II. — Movimento di capitali	138,579.36
	Totale spese reali	76,255,250 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

APPENDICE AL BILANCIO DELLA SOMALIA.

BILANCIO DELLE FERROVIE DELLA SOMALIA

Stato di previsione dell'entrata per le strade ferrate Somale per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	184,000	
	B) Bagagli	6,000	
	C) Merci	1,020,000	
			1,210,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		38,000 —
3	Per rimborsi di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio.	2,000	
	B) Ricuperi diversi	—	
			2,000 —
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		680,000 —
	Totale della parte ordinaria		1,930,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
6	Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale		*per memoria*
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia		*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		1,930,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stato di previsione della spesa per le strade ferrate Somale per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	A) Personale		103,000	
	B) Diverse		10,000	113,000 —
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	126,000		
	2. Convogli (scorta treni)	44,300		
			170,300	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		5,000	
	C) Diverse		1,700	177,000 —
3	Servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		212,000	
	B) Combustibili		300,000	
	C) Lubrificanti e materie per pulizie		60,000	
	D) Acqua		25,000	
	E) Diverse		40,000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	303,000		
	2. Materiali	100,000		
			403,000	
				1,040,000 —
4	Manutenzione e lavori:			
	A) Personale		296,000	
	B) Diverse		184,000	
				480,000 —
5	Spese generali d'esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali		6,000	
	B) Spese varie ed impreviste		13,000	
	C) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti		1,000	
				20,000 —
	Totale § 1			1,830,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
6	Versamento al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore			*per memoria*
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile			100,000 —
	Totale § 2			100,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	§ 3. — *Spese accessorie.*	
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale § 3	—
	Totale della parte ordinaria	1,930,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	*per memoria*
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	*per memoria*
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1,930,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA F.

Articoli dei bilanci coloniali dell'esercizio 1928-29 che non possono formare oggetto di trasporto di fondi con provvedimenti dei Governatori delle colonie.

BILANCIO della Tripolitania	BILANCIO della Cirenaica	BILANCIO dell'Eritrea	BILANCIO della Somalia	BILANCI delle ferrovie delle quattro colonie
a) Articoli a favore dei quali non possono essere trasportati fondi:				
Articoli 5, 11, 12, 40, 53, 55, 70, 71, 72, 73.	Articoli 5, 11, 12, 49, 54, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.	Articoli 4, 10, 11, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.	Articoli 5, 9, 10, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51.	Nessun articolo
Articolo 6, per quanto riguarda acquisto e manutenzione di mobili.	Articolo 6, per quanto riguarda acquisto e manutenzione di mobili.			
b) Articoli dai quali non si possono trasportare fondi:				
Articoli 1, 2, 18, 36, 37, 38, 49, 50, 53, 56, 58, 61, 64, 65, 70, 71, 72, 73.	Articoli 1, 2, 19, 24, 37, 68, 39, 48, 51, 54, 59, 60, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76.	Articoli 1, 2, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.	Articoli 1, 2, 7, 16, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.	Nessun articolo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1714.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1262.

Divieti di caccia, di pesca e di transito nelle adiacenze dell'idroscalo di Passignano sul lago Trasimeno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 376, relativo alla concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale e di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di pesca, la caccia ed il transito con galleggianti sono proibiti dall'alba al tramonto nello specchio d'acqua del lago Trasimeno, compreso tra:

1° una linea retta che, partendo dal confine orientale dello stabilimento della S.A.I. (palazzina occupata ora dai carabinieri Reali), si dirige a sud per 1000 metri;

2° una linea che, partendo dal punto precedente (a 1000 metri a sud), va alla punta del Montigeto;

3° la linea della costa prospiciente lo stabilimento e quella dell'insenatura compresa fra il confine occidentale dello stabilimento e la punta del Montigeto.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo cessa quando non si eseguono esercitazioni di volo, e ciò sarà indicato dalla mancanza della bandiera rossa di segnalazione, o mediante altre opportune indicazioni che saranno apposte in modo visibile ai limiti della zona indicata all'art. 1.

Art. 3.

Il transito con galleggianti alla distanza di metri 100 dalla costa verso il lago, in corrispondenza dell'idroscalo, è proibito sia di giorno che di notte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 103. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1715.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1263.

Aumento del contributo dello Stato al Consorzio pei rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 febbraio 1926, n. 355, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato, la provincia ed il comune di Trieste, pei lavori di rimboscamento nella Provincia medesima, col quale il concorso dello Stato per l'esecuzione di tali lavori venne fissato in L. 70,000 annue, restando a carico della Provincia e del Comune un contributo annuo per ciascuno, rispettivamente di L. 57,000 e di L. 13,000;

Visto che la provincia di Trieste ha elevato il suo contributo al detto Consorzio a L. 75,000 annue a datare dal 1° luglio 1928, come dalla deliberazione 17 gennaio 1928 della Commissione Reale per l'amministrazione di quella Provincia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato al Consorzio pei rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Trieste, determinato sino alla somma di L. 70,000 col R. decreto 14 febbraio 1926, n. 355, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1928-29, sino alla somma di L. 88,000, corrispondente al contributo della Provincia interessata, ed a quello di L. 13,000 del comune di Trieste, di cui al precitato R. decreto 14 febbraio 1926.

Art. 2.

La somma di L. 88,000 anzidetta sarà prelevata negli esercizi futuri dal fondo che sarà stanziato al capitolo corrispondente a quello col n. 82-*bis* dell'esercizio finanziario corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 104. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1716.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. 1280.

Contrattazione di un mutuo di lire 100 milioni col Consorzio di credito per le opere pubbliche, per lavori da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Vista la legge 14 aprile 1921, n. 488;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle colonie è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, costituito con R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, un mutuo di L. 100 milioni, occorrenti per la esecuzione delle opere pubbliche, in Tripolitania ed in Cirenaica, descritte negli elenchi uniti al presente decreto (alleg. *A* e *B*).

Art. 2.

Il mutuo sarà ammortizzato in 35 anni, a decorrere dal 1° luglio successivo alla data di stipulazione del relativo contratto che sarà stipulato con l'intervento del Ministro per le finanze.
Le quote annuali, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale, saranno pagate dal Ministero delle colonie in due rate semestrali, a carico dei fondi iscritti nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica.
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto anche mediante trasporto di fondi alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'importo del mutuo sarà corrisposto in singole quote, in base allo stato di avanzamento dei lavori afferenti le opere specificate negli allegati, dietro certificati rilasciati dal competente ufficio coloniale delle opere pubbliche, debitamente vistati dal Governatore e controfirmati dal Ministro per le colonie.
Ciascuna quota di mutuo sarà versata dall'istituto mutuante, pel tramite del Ministero delle colonie, alle Regie tesorerie coloniali.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 128. — SIROVICH.

ALLEGATO *A*.

Elenco delle opere da eseguire in Tripolitania con il mutuo da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Opere marittime. — Porto di Tripoli: costruzione molo sottoflutto; riparazioni al molo principale; sistemazione banchine; scalo di alaggio.
Approdo di Homs.
Approdo di Zliten.
Approdo di Zuara.
Porto canale a Pisida.
Mezzi d'opera per lavori portuali . . . L. 13,500,000

Opere stradali. — Strada Zuara-Pisida-confine; strada Zauia-Zuara; strada Zliten-Misurata; strada Chussabat-Tarhuna; strade nella zona di colonizzazione . . . . L. 11,000,000

Opere edilizie ed igieniche. — Ospedale di Tripoli: costruzione secondo lotto; arredamento primo lotto.
Ambulatori esterni.
Fabbricati carcerari: costruzione carceri a Tripoli. Colonia penale agricola.
Scuole: Scuole maschili arabe a Tripoli, ampliamento scuole Giaama Mahamud; ampliamento scuole Regina Elena, Roma e Trieste; costruzione dieci nuove scuole rurali; arredamento nuove scuole.
Caserme carabinieri: Caserma Riaina, Chicla, Azizia, Zintan, scuderia a Bu Gheilan.
Caserme guardie di finanza e uffici doganali esterni - Costruzione e sistemazione fabbricati per pubblici servizi - Acquisto stabile Fatebenefratelli . . . . » 19,000,000

Lavori suppletivi o imprevisti: da trarre sull'eventuale maggior gettito del mutuo e sulle eventuali economie nelle assegnazioni per i lavori sopra elencati . . . . *per memoria*

L. 43,500,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

ALLEGATO *B*.

Elenco delle opere da eseguire in Cirenaica con il mutuo da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Opere marittime. — Porto di Bengasi . L. 33,000,000
Opere stradali. — Costruzione strade rotabili: strada Gasr Giona-Gubba; strada Barce-ciglione; strada Sidi Bu Zeid-Sleaia; strada dalla piana di Silina alla stazione ferroviaria. Costruzione e sistemazione piste automobilistiche e carovaniere . . . . » 6,000,000
Opere edilizie ed igieniche. — Uffici ed alloggi: Alloggio commissario regionale Barce; sistemazione fabbricati vari a Cirene.
Dogane: sistemazione e costruzione fabbricati doganali a Bengasi e ad Apollonia.
Fabbricati carcerari: stabilimento carcerario a Benina.
Scuole: ampliamento scuole secondarie di Bengasi; ampliamento scuola della Berca.
Istituti ospedalieri: padiglione infettivi nell'ospedale di Bengasi; costruzione infermeria coloniale ad Apollonia; completamento infermeria coloniale a Tobruch.
Caserma guardia di finanza a Bengasi . . » 4,000,000
Opere ferroviarie: studio progetto linea Barce-Derna . . . . » 500,000

Lavori suppletivi o imprevisti: da trarsi sull'eventuale maggior gettito del mutuo e sulle eventuali economie nelle assegnazioni per i lavori sopra elencati . . . . *per memoria*

L. 43,500,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1717.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. 1278.

Modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del Corpo equipaggi Regia aeronautica e sua composizione, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, concernente norme relative al trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Vista la necessità e l'urgenza di apportare alle predette disposizioni talune aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo concorso che, dopo la pubblicazione del presente decreto, sarà indetto per l'ammissione di sottufficiali piloti ai corsi di integrazione presso la Regia accademia aeronautica per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, potranno, eccezionalmente, in deroga a quanto è disposto dall'art. 7, n. 1, e dall'art. 8, n. 3, della legge 23 giugno 1927, n. 1018, essere ammessi anche i sottufficiali piloti ammogliati ed i sottufficiali piloti che abbiano compiuto il 32° anno di età ma non superato il 36° alla data della notificazione di concorso.

Similmente al 1° concorso, sia esso per titoli, o per titoli e per esami, che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente Regio decreto-legge per la nomina a sottotenente in servizio permanente nei ruoli specializzati della Regia aeronautica, potranno essere ammessi, in deroga a quanto è disposto dall'art. 7, n. 3, anche i marescialli che abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 52° alla data di notificazione del concorso.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, è modificato come segue:

« La permanenza minima presso i reparti d'impiego richiesta per l'avanzamento potrà essere ridotta:

a) ad un sesto fino a tutto l'anno 1928;
b) ad un terzo fino a tutto l'anno 1929;
c) a due terzi fino a tutto l'anno 1930 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, è modificato come segue:

« Nessun ufficiale può essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra, se non abbia compiuto una permanenza minima nel grado rivestito ed una permanenza minima al comando di reparti di impiego, corrispondente al grado stesso. Vale anche come permanenza minima al comando di reparti di impiego l'aver rivestito cariche equiparate presso altri Enti, secondo norme da stabilirsi dal Ministero.

« Le permanenze minime suddette risultano dal seguente specchio ».

Art. 4.

L'art. 76 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, è così modificato:

« Le disposizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 74 e del successivo art. 75 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva ».

Art. 5.

La facoltà di nominare sottotenenti in servizio permanente gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento, ancorchè siano provvisti del solo brevetto di osservatore, di cui all'art. 91 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, è prorogata a tutto l'anno 1929.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 20 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« I tenenti in servizio permanente del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica sono tratti per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in giurisprudenza o laureati dagli Istituti superiori di commercio e Istituti equiparati, o laureati in scienze sociali economiche e politiche, ovvero forniti della laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la Sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, è modificato come appresso:

« Analogamente gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico sono suddivisi nelle categorie seguenti:

1ª categoria, ufficiali ingegneri aeronautici;
2ª categoria, ufficiali ingegneri edili;
3ª categoria, ufficiali ingegneri radio-elettricisti;
4ª categoria, ufficiali ingegneri di armamento;
5ª categoria, ufficiali ingegneri chimici ».

Art. 8.

Ai seguenti articoli della legge 23 giugno 1927, n. 1018, sono aggiunte:

All'art. 16 dopo la dizione « dai cittadini italiani laureati in ingegneria (civile, industriale, navale ed aeronautica) » le parole « e chimica ».

All'art. 17 dopo la dizione « vengono assegnati alla categoria degli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, o di armamento » le parole « o chimici ».

Al secondo comma dell'art. 18 dopo la dizione « Gli ingegneri aeronautici, quelli radioelettricisti e quelli di armamento » aggiungere le parole « e quelli chimici ».

All'art. 27 dopo la dizione « ed un corso di costruzioni aeronautiche » aggiungere le parole « od un corso superiore nella loro specialità ».

All'art. 39 dopo la dizione « degli ufficiali ingegneri edili, radioelettricisti e d'armamento » aggiungere le parole « e chimici ».

Art. 9.

L'art. 25 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ha luogo:

sino al grado di generale di squadra aerea per gli ufficiali dell'Arma aeronautica della categoria piloti di aeroplano o di idrovolante; . . . .

sino al grado di tenente generale del genio per gli ufficiali del genio della categoria ingegneri aeronautici;

sino al grado di generale del genio per gli ufficiali del Genio delle categorie ingegneri edili, radio-elettricisti, di armamento e chimici;

sino al grado di generale commissario per gli ufficiali del ruolo di Commissariato;

sino al grado di colonnello per gli ufficiali dell'Arma aeronautica della categoria ufficiali di bordo o piloti di dirigibile e della categoria ufficiali di aeroporto;

sino al grado di capitano per i ruoli specializzati dell'Arma aeronautica e del Genio aeronautico e per il ruolo di Amministrazione ».

Art. 10.

Nell'art. 26 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, la tabella riguardante l'avanzamento degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico è sostituita con la seguente:

AVANZAMENTO al grado di	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO — RUOLO INGEGNERI — Categoria ingegneri aeronautici	RUOLO INGEGNERI — Categoria ingegneri edili, radioelettricisti, di armamento e chimici	RUOLO SPECIALIZZATO
Tenente	—	—	Ad anzianità.
Capitano	Ad anzianità. A scelta con esame (facoltativo)	Ad anzianità. A scelta con esame (facoltativo)	Ad anzianità. A scelta senza esame.
Maggiore	Ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'art. 27. A scelta con esame (facoltativo)	Ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'art. 27. A scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente Colonnello	Ad anzianità. A scelta con esame (facoltativo)	Ad anzianità. A scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	Ad anzianità. A scelta senza esame	Ad anzianità. A scelta senza esame	—
Generale del Genio	A scelta assoluta	A scelta assoluta	—
Ten. Generale del Genio	A scelta assoluta	—	—

Art. 11.

Al primo comma degli articoli 99 e 101 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, dopo le parole « ... conseguire avanzamento oltre il grado di capitano », e « ... conseguire ulteriore avanzamento », sono aggiunte le parole: « salvo che per merito di guerra ».

All'ultimo comma dell'art. 36, al secondo comma dell'articolo 99, all'ultimo comma degli articoli 101 e 102 della legge predetta, dopo le parole « assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto », sono aggiunte le parole: « cessando dalla carica di aeronavigante ».

Art. 12.

Fino a tutto l'anno 1930 l'ufficiale che non abbia potuto conseguire a suo turno l'avanzamento, perchè non in possesso del requisito della permanenza minima presso i reparti di impiego, di cui all'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, riprenderà, allorchè sarà promosso, la sede di anzianità ed il posto di ruolo che avrebbe assunti qualora la promozione fosse stata tempestivamente effettuata.

Art. 13.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina, nel computo dell'anzianità di grado, agli effetti dell'avanzamento, si terrà conto del servizio effettivamente prestato col grado stesso, nelle armi o corpi di provenienza, fermo in ogni caso rimanendo l'ordine di successione in ruolo, spettante a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 14.

Nella legge 23 giugno 1927, n. 1018, dopo l'articolo 76 è aggiunto il seguente:

Art. 76-*bis*. — Il trasferimento nei ruoli della R. Aeronautica degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 74, lettera *b*), e 76, potrà eccezionalmente essere disposto, sentito il parere del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, anche con grado superiore a quello rivestito nel Regio esercito o nella Regia marina, per coloro che abbiano acquistato speciali benemerenze o titoli nel campo aeronautico, o che si siano distinti per particolari studi ed invenzioni, ovvero per insegnamento di discipline aeronautiche nelle Regie università del Regno, o che abbiano infine elevate cariche nell'amministrazione della Regia aeronautica e tenuto altresì conto dell'eventuale grado rivestito nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Art. 15.

Sono abrogati l'art. 47 del decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi Regia aeronautica e sua composizione, e tutte le altre disposizioni in correlazione al disposto del predetto articolo, nonchè l'ultimo comma dell'art. 64 della legge 23 giugno 1927, n. 1018.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, concernente norme relative al trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica, si applicano dal 1° gennaio 1927.

Le disposizioni di cui all'art. 11 del presente decreto entrano in vigore dal 15 luglio 1927.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1718.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. 1281.

Proroga del divieto di esportazione del frumento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, che ha prorogato fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il divieto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di esportazione del frumento è mantenuto fino al 30 giugno 1929.

Art. 2.

Al divieto di cui all'articolo precedente potrà derogarsi dal Ministro per le finanze, con suo decreto, da emettere di concerto col Ministro per l'economia nazionale, limitatamente ad un contingente di frumenti del nuovo raccolto, da esportarsi entro il periodo di tempo che sarà fissato col decreto medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1719.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1265.

Costituzione della Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Pesaro.

N. 1265. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene costituita la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Pesaro, tra le Casse di Pesaro, Fano, Pergola e Cagli, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 31 maggio 1928.

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, che istituisce l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione;

Visto l'art. 9 del decreto medesimo che fissa le norme per l'approvazione dello statuto dell'Associazione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso statuto dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO.

Statuto dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

Art. 1.

Sono organi dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione il presidente ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli firma i contratti, la corrispondenza e gli altri atti dell'Ente, con facoltà di delegare la firma di determinati atti ad altra persona appartenente all'Associazione.

Art. 3.

Nei casi di assenza o di impedimento il presidente designa il vice-presidente che lo sostituisce. In difetto di designazione il presidente è sostituito dal vice-presidente più anziano di età.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni di esso che si manifestassero necessarie nel corso della gestione;

b) sul conto consuntivo;

c) sui piani di ripartizione dei contributi a carico degli associati;

d) su tutte le questioni che vengano proposte dal presidente o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, ha la prevalenza il voto del presidente. I consiglieri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Qualora il presidente ne ravvisi la necessità, può essere costituito in seno al Consiglio di amministrazione, un Comitato esecutivo composto dei tre vice-presidenti e di altri tre membri del Consiglio e presieduto dallo stesso presidente.

Le attribuzioni del Comitato saranno determinate dal presidente, ed in ogni caso il Comitato stesso delibera a maggioranza. In caso di parità di voti ha la prevalenza quello del presidente.

Art. 6.

Il personale dell'Associazione è assunto o dimesso dal presidente al quale spettano tutti i poteri disciplinari.

Art. 7.

Qualora l'Associazione addivenisse alla nomina di un direttore generale, i poteri e la responsabilità di questo saranno determinati dal presidente.

Art. 8.

Gli associati hanno obbligo di comunicare al presidente dell'Associazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto, una dettagliata documentazione delle operazioni di finanziamento, in atto alla data stessa o in corso di trattative, precisando i piani finanziari e tecnici di ogni singola operazione.

Analoga comunicazione hanno obbligo di fare, su richiesta del presidente, tutti gli associati, prima di avviare trattative per finanziamenti futuri.

Art. 9.

L'Associazione presta la propria assistenza per il buon fine delle operazioni di credito e di finanziamento ed ha facoltà di rappresentare i singoli consorzi, su delega degli stessi, nelle trattative e nella conclusione delle operazioni medesime.

Art. 10.

Quando l'Associazione riconosca, per ragioni di interesse comune, la opportunità e la convenienza di provvedere ad operazioni finanziarie in luogo dei singoli associati o di gruppi di associati, nonchè per opere da eseguire, il presidente dell'Associazione stessa può agire di sua iniziativa come legale rappresentante dei proprietari, dei consorzi o degli enti, e può impegnare i medesimi in confronto dei sovventori sempre quando ne abbia avuta preventiva autorizzazione speciale dai Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Art. 11.

Nei casi previsti dai due precedenti articoli 9 e 10, i Consigli d'amministrazione dei consorzi e degli altri enti associati hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni emanate dal presidente dell'Associazione in merito agli atti che ne siano preparatori, o, comunque, a giudizio del medesimo, attinenti alle operazioni da compiere.

E' parimenti obbligatorio, per le Amministrazioni predette, l'adempimento degli impegni assunti dall'Associazione in loro nome o vece.

In caso di inadempienza provvede il prefetto ai sensi degli articoli 94 e 95 del testo unico di legge approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256.

Art. 12.

Nei casi in cui l'Associazione intervenga a prestare la propria opera per facilitare o condurre a buon fine le operazioni cui all'articolo precedente, essa può assumere, nei modi da stabilirsi concretamente coi prestatori, il controllo degli investimenti derivanti dalle operazioni stesse.

Art. 13.

La riscossione dei contributi di cui all'art. 10 del Regio decreto istitutivo dell'Associazione verrà fatta sulla base di singoli ruoli da un esattore speciale dell'Associazione stessa o dagli esattori delle imposte dirette secondo sarà determinato dal Consiglio di amministrazione.

L'esattore speciale risponde sempre del non riscosso per riscosso.

Le modalità e le condizioni per la nomina dell'esattore sono stabilite dalla presidenza.

Art. 14.

Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, il presidente deve darne partecipazione ai prefetti delle Provincie nelle quali sono situate le proprietà soggette a contribuzione. I prefetti stessi provvedono a norma di legge.

Art. 15.

I ruoli di contribuenza sono stabiliti dal presidente in base al piano di ripartizione delle spese previsto dall'art. 12 del decreto istitutivo.

I ruoli stessi dovranno essere comunicati, non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, al Ministro per i lavori pubblici il quale li rende esecutivi con proprio decreto. Intervenuta l'approvazione, detti ruoli sono pubblicati, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*, e depositati presso la sede dell'Associazione per quindici giorni consecutivi da quello di pubblicazione dell'avviso.

Art. 16.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al presidente dell'Associazione per eventuali rettifiche di errori che fossero incorsi nella formazione dei ruoli stessi.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente percetto.

Art. 17.

Il piano di ripartizione delle spese distinguerà gli associati in classi stabilendo per ciascuna classe le aliquote di contribuenza ed inoltre determinerà le modalità di ripartizione del contingente attribuito a ciascuna classe.

Art. 18.

Il bilancio preventivo è presentato all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici entro il mese di ottobre e quello consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di marzo.

I bilanci si intendono approvati qualora il Ministro ometta di pronunciarsi entro i trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 19.

Le disposizioni del presente statuto si applicano, compatibilmente alla loro diversa figura giuridica, anche agli enti che siano comunque ammessi od obbligati a far parte dell'Associazione per la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge istitutivo dell'Associazione medesima.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno e per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Navarrino alla dipendenza del Regio consolato in Patrasso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Navarrino alla dipendenza del Regio consolato in Patrasso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1928.

Nomina di un membro effettivo della Deputazione di borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1928, n. 7869, col quale vennero costituite le Deputazioni di borsa per il corrente anno;

Considerato che il comm. Salvatore Aloy, membro effettivo per l'Istituto di emissione della Deputazione di borsa di Napoli è deceduto;

Vista la lettera in data 30 maggio 1928, n. 39061, della Banca d'Italia, con la quale, in sostituzione del detto Aloy, si designa come proprio deputato in seno alla Deputazione di borsa di Napoli per il rimanente corso dell'anno volgente il sig. cav. rag. Romualdo Dal Fabro;

Decreta:

Il sig. cav. rag. Romualdo Dal Fabro è chiamato a far parte della Deputazione di borsa di Napoli quale membro effettivo designato dall'Istituto di emissione, in sostituzione del sig. comm. Aloy Salvatore, deceduto.

Roma, addì 8 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Michele, figlio di Michele e di Anna Cah, nato a Villa Decani il 10 maggio 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Vovk (Vouk) di Giuseppe, nata a Villa Decani il 24 settembre 1895, ed ai figli, nati a Villa Decani: Irma, nata il 20 dicembre 1920; Dragica, nata il 7 marzo 1922; Michele-Boris, nato il 16 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Michele, figlio del fu Antonio e della fu Orsola Ogrin, nato a Villa Decani, il 20 agosto 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cah fu Giovanni e fu Maria Oblak, nata a Villa Decani il 31 luglio 1870; ed ai figli, nati a Villa Decani: Veronica, nata il 27 febbraio 1909, e Raffaele, nato il 29 ottobre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Skorja, nato a Villa Decani il 16 febbraio 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Giovanna, nata a Villa Decani il 3 novembre 1899; al fratello Antonio, nato a Villa Decani il 23 settembre 1892; alla cognata Maria Olenik fu Giovanni e fu Anna Primozic, nata a Villa Decani il 14 agosto 1894, moglie di Antonio; ed ai nipoti, figli di Antonio e di Maria Olenik, nati a Villa Decani: Rosa, nata l'8 marzo 1921; Mirco, nato il 12 giugno 1923 e Vladimiro-Agostino, nato il 19 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Michele, figlio del fu Antonio e della fu Maria Furlan, nato a Villa Decani il 15 marzo 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Sever di Giovanni e fu Orsola Lazar, vedova di Sever Antonio, nata a Villa Decani il 5 aprile 1883; ed ai figli, nati a Villa Decani: Maria, nata il 9 maggio 1912; Giuseppe, nato il 1° aprile 1922; Lucia, nata il 26 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Biagio, figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Giugovaz, nato a Rovigno il 3 febbraio 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio, nato a Rovigno il 14 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursanich Umberto, figlio del fu Benedetto e di Franch Marianna, nato a Rovigno il 16 novembre 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bonassin Bianca fu Pietro e di Pasqua Cerlon, nata a Dignano il 24 ottobre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratulich Antonio figlio del fu Marco e della fu Agata Cherin, nato a Villa Morgani (Canfanaro) il 27 marzo 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cerin Agata fu Antonio e fu Caterina Cerin, nata a Villa Morgani il 2 agosto 1875; ed ai figli nati a Villa di Rovigno: Giovanni, nato il 27 aprile 1911; Vincenzo, nato il 21 maggio 1914, e Antonio, nato a Villa Morgani il 16 settembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brecevich » è di origine italiana e che il forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brecevich Giacomo, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Bensich, nata a Visinada il 6 agosto 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breccia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cramar Giovanna fu Matteo e di Maria Civitico, nata a Raccotole il 13 gennaio 1870; ed ai figli nati a Visinada: Angela Maria, nata il 28 novembre 1894; Olivo-Giacomo, nato il 15 maggio 1901; Giacomo Matteo, nato il 2 febbraio 1904; Maria Concetta, nata il 2 settembre 1910; Attilio-Angelo-Felice nato il 2 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Pietro, figlio di Matteo e di Sponza Pierina, nato a Rovigno il 1° gennaio 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zaccai Benedetta-Teresa di Domenico e di Regina Torcello, nata a Rovigno il 30 marzo 1899; ed ai figli, nati a Rovigno: Matteo, nato il 28 ottobre 1921; Domenico, nato il 4 ottobre 1922; Pierina, nata il 26 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Marco, figlio di Matteo e di Pierina Sponza, nato a Rovigno il 29 settembre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche della moglie Rocco Giovanna di Giovanni e fu Usilla Domenica, nata a Rovigno il 22 novembre 1895; ed al figlio Matteo, nato a Rovigno l'8 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bretz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bretz Margherita ved. di Carlo, figlia del fu Giovanni e della fu Luigia Vianelli, nata a Rovigno il 20 agosto 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brezzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Rovigno: Giovanni Francesco, nato il 14 agosto 1896; Luigia-Argia, nata il 6 dicembre 1900; Elvidio, nato il 17 maggio 1912; Ippolita, nata il 24 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bratolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratolich Giorgio, figlio del fu Stefano e della fu Antonia Cigolotti, nato a Rovigno il 10 febbraio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche della moglie Barzelogna Eufemia fu Antonio e di Mattea Sponza, nata a Rovigno il 7 novembre 1884, ed alla figlia Antonia Maria, nata a Rovigno il 31 agosto 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Giovanni, figlio del fu Angelo e della fu Ive Maria, nato a Rovigno il 22 giugno 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zovich Antonia fu Marino e di Francesca Milossich, nata a Gallignana il 5 agosto 1864; ed ai figli nati a Rovigno: Giovanni, nato il 13 gennaio 1902 e Clara, nata il 16 agosto 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contetenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Burlovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burlovich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Elena Bosich, nato a Terstenico-Pinguente il 13 aprile 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Burlo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poropat Anna di Giorgio e di Maria Poropat, nata a Pinguente il 5 settembre 1888; ed ai figli nati a Rovigno: Maria, nata il 22 aprile 1921; Virgilio-Giovanni, nato il 19 novembre 1922; Anna, nata il 3 ottobre 1924; Lidia, nata il 24 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Buttirich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buttirich Luigi-Domenico, figlio del fu Pietro e della fu Ferfoglia Francesca, nato a Rovigno il 19 novembre 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buttiri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Malusa Orsola fu Rocco-Pietro e fu Vani Ermenegilda, nata a Rovigno il 3 aprile 1872, ed ai figli nati a Rovigno: Angelo, nato il 27 febbraio 1903; Leonardo-Antonio, nato il 23 agosto 1904; Francesca-Clementina, nata il 18 giugno 1906; Margherita, nata l'8 maggio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buttirich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buttirich Pietro, figlio di Luigi Domenico e di Malusà Orsola, nato a Rovigno il 27 dicembre 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buttiri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Segalla Elisabetta di Domenico e di Curto Regina, nata a Rovigno il 5 dicembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buttirich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buttirich Pietro, figlio di Giuseppe e di Maria Seppich, nato a Rovigno il 27 settembre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buttiri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Machich Maria di Giovanni Battista e di Giovanna Devescovi, nata a Rovigno il 9 marzo 1901, ed al figlio Iginio, nato a Rovigno il 30 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buttirich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buttirich Giuseppe, figlio del fu Pietro e della fu Francesca Pergolis, nato a Rovigno il 28 luglio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buttiri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Seppich Maria fu Giovanni e fu Enrica Veggian, nata a Rovigno il 12 aprile 1865; ed ai figli nati a Rovigno: Concetta, nata il 21 novembre 1903; Marcello, nato il 10 aprile 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Nemež fu Francesco, nato a Trieste il 25 ottobre 1888 e residente a Trieste, via Giov. Boccaccio, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tedeschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Nemez è ridotto in « Tedeschi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosalia Nemez nata Berk di Giuseppe, nata il 6 agosto 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Nicolich fu Giovanni nato a Lussinpiccolo il 27 novembre 1868 e residente a Trieste, via Solitario, n. 16, e diretta ad ottenere a mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Nicolich è ridotto in « Nicoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1 Anna Nicolich nata Hroncich di Nicolò, nata il 26 novembre 1869, moglie;

2. Antonio di Antonio, nato il 10 settembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ermenegilda Paulichievich di Ermenegildo, nata a Trieste il 19 gennaio 1905 e residente a Trieste, via dell'Aleardi, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ermenegilda Paulichievich è ridotto in « Paoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Mozetic di Umberto, nato a Trieste il 4 febbraio 1906 e residente a Trieste, Chiarbola sup. n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Mozetic è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 18 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.71	Belgrado	35.50
Svizzera	366.37	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.786	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.675	Norvegia	5.095
Spagna	314.12	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.657	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.544	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.677	Danimarca	5.10
Praga	56.42	Rendita 3,50 %	74.225
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	86.275
New York	19.001	Littorio 5 %	86.05
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.175
Oro	366.63		

Nella media dei cambi e delle rendite del 15 giugno 1928-VI, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1928-VI, la voce Belgio 2.675 deve leggersi 2.657.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	63590 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Maffioli Teresa fu Stefano ved. Rampazzi . L. per la proprietà: Rampazzi Giovanni fu Felice minore sotto la p. p. della madre Maffioli Teresa fu Stefano, ved. Rampazzi, domic. a Casale (Alessandria).	185 —
»	101020 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . L. per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	875 —
»	219901 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . L. per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	2.505 —
»	22756 Polizza combattenti	Livia Raffaele di Raffaele, domic. a Roma . . . . . L.	20 —
»	175463	Rotondo Ida fu Domenico, moglie di Pistacchi Domenico, domic. in Chienti (Foggia) . . . . L.	305 —
»	428710	Lovascio Maria Gaetana fu Vito, moglie di Piacente Nicola, domic. a Bitonto (Bari) . . . . L.	815 —
»	27611 Polizza combattenti	Fattorelli Venanzio di Luigi, domic. a Camerino (Macerata) . L.	20 —
3.50 %	506732 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Valle Marina fu Stefano, ved. di Traverso Francesco, domic. a Loano (Genova) . . . . L. per la proprietà: Traverso Maddalena fu Francesco, ved. di Bellorino Federico, domic. in Loano (Genova).	70 —
»	506733 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . L. per la proprietà: Traverso Assunta fu Francesco, moglie di Delbalzo Giuseppe, domic. in Loano (Genova).	70 —
Cons. 5 %	28145	Alaimo Gaetano fu Giuseppe, domic. in New York . . . L.	600 —
3.50 %	405341	Cavalli Giovanni fu Martino, domic. in Cassine (Alessandria) - vincolata . . . . L.	35 —
3.50 % (1902)	3821	Società operaia maschile di Castelnuovo di Garfagnana (Massa) L.	126 —
Cons. 5 %	393665	Perfumo Raffaela fu Alessandro, vedova di D'Aquino Eugenio, domic. a Diamante (Cosenza) . . . . L.	2.000 —
»	11110 Polizza combattenti	Oberto Luigi fu Bernardo, domic. a Savona . . . . . L.	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	188332 Smarrito il foglio ricevute del controindicato certificato	Germano Giuseppe di Gennaro Massimino, domic. a New York. L.	100 —
»	1165 Polizza combattenti	Crocamo Giovanni di Angelo, domic. in Novi Velia (Salerno) . L.	20 —
»	419460 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ravella Maria fu Giulio, ved. Casella, domic. a Sasseta di Zignago . . . . L. per la proprietà: Casella Giulio ed Elena fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ravella Maria fu Giulio, ved. Casella, domic. a Sasseta di Zignago (Spezia).	730 —
3.50 % (1902)	2171	Stella Giacomo di Felice, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Salerno . . . . L.	14 —
»	2174	Stella Giacomo di Felice, minorenne sotto la p. p. del padre, domic. a Siracusa . . . . L.	24.50
»	37992	Stella Giacomo di Felice, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Salerno . . . . L.	3.50
Cons. 5 %	274077	La Porta Vincenza e Francesca fu Sigismondo, minori sotto la p. p. della madre Miano Giuseppa fu Salvatore, ved. di La Porta Sigismondo, domic. a Nicosia (Catania) . . . . . . L.	75 —
3.50 %	270918	Burani Vitale di Giovanni, domic. a Pianello frazione del comune di Cagli (Pesaro) - vincolata . . . . L.	21 —

Roma, 31 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di commutazione di buono del Tesoro in cartelle del Prestito del Littorio.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 435.

Si rende noto che è stata chiesta la commutazione con cartelle al portatore del Prestito Littorio del buono del Tesoro all'ordine di Giubbilei Iole fu Luciano, n. 2078, di L. 10,000, scadenza 12 dicembre 1926, stampigliato per la conversione in Littorio dalla Regia tesoreria provinciale di Firenze in data 16 dicembre 1926. Tale buono reca a tergo una girata che, per essere stata poi annullata, non permette di leggere il nome del giratario.

A termine dell'art. 36 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi trenta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano state fatte a riguardo regolari opposizioni da notificarsi direttamente a quest'Amministrazione, sarà provveduto alla operazione richiesta.

Roma, addì 14 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del Debito pubblico

TABELLA N. 1.

Importo del valore lordo, delle ritenute e del valore netto delle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° marzo 1° luglio, 1° settembre 1928 e 1° gennaio 1929.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenze	Valore lordo	Ritenute		Valore netto da pagarsi
			per imposta di ricch. mobile	per tassa di negoziazione	
Ferrovia Lucca-Pistoia Emissione 1856-58-60	1° Marzo 1928	6.30	1.34	0.22	4.74
	1° Settembre 1928	6.30	1.26	0.18	4.86
Ferrovia Centrale Toscana Serie A-B-C	1° Luglio 1928	12.50	2.50	0.41	9.59
	1° Gennaio 1929	12.50	2.50	0.42	9.58
Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D"	1° Luglio 1928	7.50	1.50	0.22	5.78
	1° Gennaio 1929	7.50	1.50	0.23	5.77
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1° Luglio 1928	7.50	1.50	0.20	5.80
	1° Gennaio 1929	7.50	1.50	0.21	5.79
Obbligazioni ferroviarie 3 % Reti: Adriatica, Mediterranea, Sicula	1° Luglio 1928 unitarie	7.50	1.50	0.20	5.80
	1° Luglio 1928 quintuple	37.50	7.50	1 —	29 —
	1° Gennaio 1929 unitarie	7.50	1.50	0.21	5.79
	1° Gennaio 1929 quintuple	37.50	7.50	1.05	28.95
Ferrovia Udine-Pontebba	1° Luglio 1928	12.50	2.50	0.28	9.72
	1° Gennaio 1929	12.50	2.50	0.28	9.72
Obbligazioni comuni Ferrovie Romane	1° Luglio 1928	7.50	1.50	0.21	5.79
	1° Gennaio 1929	7.50	1.50	0.21	5.79
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° Gennaio 1928	10 —	2.20	0.86	6.94
	1° Gennaio 1929	10 —	2 —	0.82	7.18
Ferrovia Vigevano-Milano	1° Luglio 1928	6 —	1.20	0.44	4.36
	1° Gennaio 1929	6 —	1.20	0.44	4.36

N. B. — Per le azioni infruttifere della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara veggasi la tabella n. 3.

TABELLA N. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 3 luglio 1928 a tutto il 2 gennaio 1929.

DEBITI pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli o premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 luglio 1928 a tutto il 2 gennaio 1929 — Estratti negli anni 1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917
Obbligazioni ferroviarie 3 %													
Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	499.79	499.36	498.93	498.53	498.17	497.83	497.50	497.17	496.81	496.39	—	—
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana (Serie A-B)	500 —	(a) 500 —	499.17	498.28	497.51	496.79	496.09	—	—	—	—	—	—
Asciano-Grosseto (Serie C) con premio	Premio 200 —	(b) 160 —	156 —	152 —	152 —	152 —	154 —	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D'' (c)	500 —	(a) 500 —	499.55	499.06	498.63	498.20	497.79	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	499.79	499.35	498.91	498.51	498.13	497.75	497.39	497.02	496.60	496.14	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (d):													
Presentate al rimborso dal 2 marzo 1928 al 1° settembre 1928	420 —	—	419.82	419.39	418.97	418.62	418.30	417.99	417.66	417.31	416.92	416.50	—
Presentate al rimborso dal 2 settembre 1928 al 1° marzo 1929	420 —	(e) 420 —	419.62	419.19	418.77	418.42	418.10	417.79	417.46	417.11	416.72	416.30	—

(a) Somma pagabile per i titoli estratti nel 1928 e rimborsabili il 2 gennaio 1929, presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Per l'estrazione 1923 si è tenuto conto anche dell'addizionale del 15 % pro-mutilati ecc. di cui alla legge 23 dicembre 1920 n. 1821. Per le estrazioni successive si è tenuto conto della variazione dell'imposta di ricchezza mobile in conformità del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613 e 12 agosto 1927, n. 1463.

(c) Sono pagabili all'estero le cedole dei titoli delle serie C-D'-D''.

(d) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1923 purchè presentati fino al 28 febbraio 1929, essendo tali titoli prescrivibili in 5 anni dalla data di rimborsabilità.

(e) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1929, presentati unicamente nel detto giorno.

TABELLA N. 3.

Somma da pagarsi al netto dalla tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

DEBITI pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli o premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 luglio 1928 a tutto il 2 gennaio 1929										
		1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918
Obbligazioni 5 % Ferrovia Udine-Pontebba	500 —	(a) 500 —	499.44	498.87	498.37	497.88	497.41	496.94	496.47	495.94	495.41	49'.74
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	(a) 500 —	499.58	499.11	498.70	498.31	497.95	497.59	497.25	496.85	496.41	496.02
Azioni privilegiate 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	499.18	498.32	497.78	497.29	496.82	496.33	—	—	—	—	—
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole Mortara	500 —	(b) 486.16	486.16	486.16	486.16	486.16	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano (c):												
Estrazioni di giugno	500 —	430.56	432.64	425.89	425.31	427.74	427.16	426.60	432.04	434.44	433.82	—
Estrazioni di dicembre	500 —	(a) 440 —	433.12	426.17	425.61	425.02	427.45	426.87	426.33	431.75	434.13	433.51

(a) Somma pagabile per i titoli estratti nel 1928 e rimborsabili il 2 gennaio 1929, presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Sul capitale delle obbligazioni estratte nell'esercizio 1927-28 e precedenti deve essere trattenuta per tassa di negoziazione una maggior somma di L. 0.76, e cioè in complesso L. 13,84.

(c) Si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di R. M. del 20 % sulla differenza in L. 300, tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc. stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 733, per le estrazioni del dicembre 1920 e del giugno 1921 in ragione del 5 % e del 15 % per le estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le estrazioni del dicembre 1924 e successive si è tenuto conto dell'imposta di R. M. in conformità dei Regi decreti-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, e 12 agosto 1917, n. 1463, essendo stata abolita l'addizionale.

Roma, 31 maggio 1928 - Anno VI.

Il direttore generale: A. CERESA.